



# Comune di Cermenate

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 20 del 16/04/2025**

**OGGETTO:** CONFERMA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER L'ANNO 2025 E ADEGUAMENTO DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TARI ANNO 2025 - I.E.

L'anno duemilaventicinque, addì sedici del mese di Aprile alle ore 21:00 , presso la sala comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco Luciano Pizzutto.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Torre.

Intervengono i Signori:

	Nome			Nome	
1	PIZZUTTO LUCIANO	si	8	NICHETTI FERDINANDO	si
2	ZITO MIRKO	si	9	MOLTENI MARCO	si
3	CAMARDA ANNALISA	si	10	RUMI GIANLUCA	si
4	MARZORATI LISA	si	11	CORENGIA GLORIA	si
5	BARTESAGHI LARA	si	12	CATTANEO STEFANO	si
6	CORENGIA ELENA	si	13	RADICE LUCAS GILES GOOCH	si
7	GHERARDI FABRIZIO	si			

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONFERMA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER L'ANNO 2025  
E ADEGUAMENTO DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TARI ANNO 2025 - I.E.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione dell'argomento dell'Assessore Zito e gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Richiamata, da ultimo, la deliberazione di AREARA n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2024 avente ad oggetto: Esame ed approvazione delle revisione biennale del piano economico finanziario ed approvazione delle tariffe TARI anno 2024 – I.E;

Rilevato che:

- il suddetto Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2024-2025 è stato approvato conformemente alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e risulta conforme alle previsioni del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla Delibera ARERA n. 389/2023;
- il quadro normativo di riferimento prevede la predisposizione e approvazione del PEF su base pluriennale, consentendo la conferma dello stesso salvo eventuali aggiornamenti richiesti da ARERA o da intervenute modifiche normative;
- per l’anno 2025, il PEF già approvato non necessita di ulteriori revisioni in quanto già validato e conforme ai costi previsti;

Considerato che l’aggiornamento del piano tariffario TARI per l’anno 2025 si rende necessario al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;

Considerato, altresì, che l’adeguamento tariffario è motivato dall’incremento dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, così come riportato nel PEF 2024-2025 relativo all’annualità 2025, derivante da:

- l’aumento dei costi operativi e gestionali dovuti all’inflazione e all’adeguamento dei contratti di servizio;
- il crescente costo di smaltimento e trattamento dei rifiuti, legato alle dinamiche di mercato e ai nuovi obblighi normativi in materia ambientale;
- l’incremento degli investimenti necessari per migliorare l’efficienza del servizio e potenziare la raccolta differenziata, in linea con le politiche europee e nazionali di transizione ecologica;
- l’adeguamento alle disposizioni ARERA, che impongono criteri sempre più stringenti in termini di trasparenza, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria del servizio.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’adeguamento delle tariffe TARI per l’anno 2025, garantendo l’equilibrio economico-finanziario del servizio e il rispetto delle disposizioni normative;

Fatto presente che:

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa ed in parte variabile, in base ad analoga suddivisione dei costi definita dalla deliberazione ARERA;
- la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche deve essere rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il

calcolo deve avvenire sulla base della superficie, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche;

– la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 70% della parte fissa alle utenze domestiche e per il restante 30% alle utenze non domestiche; ciò in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie (domestica- non domestica);

– per le utenze domestiche è necessario l'adozione di appositi coefficienti di adeguamento di cui al DPR 158/99, più precisamente: Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare (per Comuni di popolazione superiore ai 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD), Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l'indice sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa in base agli intervalli di cui al già citato D.P.R 158/199;

– per le utenze non domestiche è necessario l'adozione di appositi coefficienti di adeguamento di cui al DPR 158/99, più precisamente dei coefficienti di produttività Kc (coefficiente potenziale di produzione per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD) e Kd (coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD), sia per la quota fissa che per quella variabile, ai sensi del DPR 158/99;

– è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Como;

Dato altresì atto che, in fase di bollettazione, verranno applicate le componenti perequative previste dalla legislazione vigente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 23 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata la tariffa puntuale per il conferimento di scarti vegetali presso il centro raccolta rifiuti;

Ritenuto opportuno in merito, in relazione ai dati assunti dagli uffici competenti, confermare il quantitativo annuo non soggetto ad imposizione a kg 1.000,00;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Risorse Economiche ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI;

Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Rumi, Radice, Corengia Gloria, Cattaneo) resi per alzata di mano essendo 13 i consiglieri presenti di cui 13 votanti e nessun astenuto;

## **DELIBERA**

1) Di confermare per l'anno 2025 il Piano Economico Finanziario (PEF) come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 15 del 03.04.2024, in quanto conforme alle disposizioni normative e regolatorie vigenti.

2) Di procedere all'adeguamento del piano tariffario TARI per l'anno 2025 in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di ARERA.

3) Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui

rifiuti:

**Suddivisione dei costi fissi e variabili:**

quota utenze domestiche 70%

quota utenze non domestiche 30%

**Utilizzo degli indici** Kb (utenze domestiche) e Kc e Kd (utenze non domestiche) nella misura massima, in considerazione dell'aumento costante della produzione dei rifiuti e della vetustà degli indici di cui al DPR n. 158/1999, che si devono ritenere riferiti alla potenzialità di produzione di rifiuti dell'anno 1999, con l'eccezione delle categorie 22, 24 e 27 per le quali gli indici Kc e Kd vengono definiti in modo differenziato, in quanto si ritiene che i corrispondenti indici stabiliti dal D.P.R. n. 158/99 non tengano conto della attivazione del servizio di raccolta della frazione umida, precisando che l'indice ka, riferito alla parte fissa del tributo per le utenze domestiche è stabilita dalla tabella allegata al D.P.R. n. 158/99 in misura fissa.

**Tariffe per attività di Bed & breakfast e affittacamere:**

in considerazione dell'assimilazione di tali attività alle utenze domestiche in quanto la Legge Regionale le definisce "strutture ricettive non alberghiere", la TARI viene calcolata come segue:

- superficie e posti letto come indicati nella SCIA o nella dichiarazione prevista dal regolamento per l'applicazione della TARI;
- applicazione della tariffa corrispondente al nucleo familiare di componenti pari al numero di posti letto;
- riduzione del 10% come previsto per le utenze saltuarie considerato che l'attività non può essere svolta in modo continuativo nel corso dell'anno in quanto la Legge Regionale prevede dei periodi di interruzione;

**Richiesta da parte di un utente di un servizio aggiuntivo:**

previa valutazione circa la fattibilità della richiesta da parte dell'ufficio competente, viene addebitata:

- una quota ulteriore a titolo di tassa rifiuti pari a euro 165,00 per ogni ulteriore raccolta settimanale;
- una quota pari al costo addebitato dalla società che gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per ogni servizio saltuario aggiuntivo;

**Tariffa puntuale per conferimento scarti vegetali presso il centro raccolta rifiuti:**

euro 0,0495/kg pari al costo sostenuto dal Comune per il loro smaltimento per quantitativi eccedenti la soglia di 1.000 kg all'anno per singola utenza

I quantitativi vengono conteggiati dall'ufficio Lavori Pubblici, sulla base della documentazione e/o formulari raccolta presso il centro e trasmessi all'ufficio tributi per la successiva emissione degli avvisi di pagamento prevedendo la scadenza del pagamento a 30 giorni dalla data di emissione;

4) Di approvare per l'anno 2025 le tariffe per utenze domestiche e non domestiche per l'applicazione della tassa rifiuti come da allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali della stessa.

5) Di demandare all'ufficio Tributi la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di trasmissione telematica del Portale del Federalismo Fiscale e la trasmissione del presente provvedimento all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. ARERA).

Di dichiarare, con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Rumi, Radice, Corengia Gloria, Cattaneo) resi per alzata di mano essendo 13 i consiglieri presenti di cui 13 votanti e nessun astenuto il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere nei termini di legge all'approvazione tariffaria e alle conseguenti trasmissioni obbligatorie.



Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco  
Luciano Pizzutto

il Segretario Comunale  
Dott.ssa Assunta Torre

*Firmato Digitalmente*